

TI_GERICHTE 12.2000.141 vom 5. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.141

FR: TI_GERICHTE 12.2000.141 du 5 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.141 del 5 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato ex art. 337 CO -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- dev'essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria con la conseguenza della perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C. AG; Rehbinde r, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins , Die fristlose Entlassung, p. 33). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a due o tre giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinde r, op. cit., ibidem; Decurtins , op. cit. ibidem; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, p. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/Von Kaenel , Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waerber , Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n. 11 ad art. 337 CO). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata dell'onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua pronunzia.

E. 6

Nel caso concreto, la convenuta sostiene di essere venuta a conoscenza di tutta la gravità dell'incidente, e in particolare dello stato di ebbrezza al volante del dipendente, solo in data 6 agosto 1999, per cui a suo dire la disdetta, intervenuta il 9 agosto 1999, sarebbe tempestiva. Ma tale versione dei fatti, peraltro contestata, non è suffragata da alcun mezzo di prova. A tal fine il testo della lettera di licenziamento redatto dalla convenuta medesima e che cita: "facciamo riferimento alla nostra disdetta del 30 luglio 1999 e, a conoscenza dei motivi per cui le è stata tolta la patente per la guida di autoveicoli, le dobbiamo purtroppo comunicare che la disdetta ha effetto immediato"-, non può assurgere a prova utile ad affermare la tesi

della ricorrente adesiva. Parimenti, la dichiarazione del teste _____ (verbali udienza 17 dicembre 1999, p. 3) è nella fattispecie inconferente. Egli, in effetti, non proferisce circa il momento in cui la ditta avrebbe scoperto i gravi motivi alla base del ritiro della patente. Alla stessa stregua, l'interrogatorio formale dell'istante non lascia presagire nulla di più, perché l'istante sostiene unicamente di aver in data 28 luglio 1999 " ... parlato con la _____, la _____ e la _____. L'ultima con la quale ho parlato è stata la _____ alla quale ho riferito di aver avuto un incidente e del sequestro della licenza di circolazione " (verbale 17 dicembre 1999, p. 2, ad n. 7). In altre parole, dalle risultanze di causa non è dato a sapere il momento in cui la convenuta ha effettivamente conosciuto i motivi che hanno in seguito condotto al licenziamento del lavoratore. Non essendo riuscita l'appellante adesiva a determinare siffatta circostanza -il cui onere le incombe-, la disdetta immediata del contratto, avvenuta dunque 14 giorni dopo l'insorgere del motivo su cui si basa, è tardiva. L'appello adesivo risulta così privo di fondamento e deve quindi essere respinto. Al riguardo vanno anche richiamate le pertinenti motivazioni del Pretore, in particolare quelle relative al negligente mancato interessamento della datrice di lavoro sui fatti reali dell'episodio dell'incidente pur a conoscenza di analoghe situazioni nelle quali il dipendente era incorso.

E. 7

L'impiegato, con l'appello principale, critica la sentenza pretorile nella misura in cui essa nega completamente l'indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha infatti ritenuto che -dato il breve lasso di tempo per il quale il lavoratore è stato alle dipendenze della convenuta, nonché la pur sempre grave infrazione dell'istante in relazione con le sue delicate funzioni (trasporto di sostanze pericolose, assistenza di volo)- si giustifica nella fattispecie di prescindere dall'assegnare un tale riconoscimento.

E. 8

L'indennità di cui parla il cpv. 3 dell'art. 337c CO non è altro che una pena pecuniaria inflitta al datore di lavoro per aver licenziato in tronco il lavoratore senza giusti motivi. Essa persegue dunque uno scopo intimidatorio (Reh binder , Berner Kommentar, Berna 1992, ad art. 337c, N. 9). L'entità di tale importo è stabilito secondo l'apprezzamento del giudice il quale lo determina tenendo conto di svariati fattori. Essi sono, per citarne solo alcuni, l'età, la situazione sociale del lavoratore, il legame contrattuale intrattenuto con il datore di lavoro oppure l'eventuale concolpa dell'impiegato (DTF 116 II 300, consid. 6; Reh binder , op. cit., ibid.). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità -in principio dovuta- entra in linea di conto unicamente in casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento immediato ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre 1995 in E./C.), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 28 marzo 1997 in re v.B./M. SA).

E. 9

Nel caso che ci occupa, vi è da notare che l'ammonimento fatto all'impiegato per cui egli avrebbe dovuto astenersi dal bere (teste _____), appare quasi più fatto allo scopo di mantenere la licenza di circolazione e poter così far lavorare l'istante come autista che per apprensione in relazione col tipo di carico che avrebbe dovuto trasportare. Ora, il ritiro della patente, quand'anche motivato dalla guida in stato di ebbrietà, non può nella fattispecie fondare un licenziamento abusivo, poiché il _____ avrebbe comunque potuto essere

impiegato altrimenti (teste _____) nel breve periodo che ancora correva sino alla fine del rapporto contrattuale. Ne discende che la convenuta non può sicuramente essere considerata esente da colpe, avendo essa impulsivamente reagito ad una situazione che in sé non giustificava un licenziamento immediato. Non si può tuttavia fare astrazione del comportamento dell'istante che facendosi revocare la patente per propria colpa avrebbe così causato -quand'anche non fosse stato licenziato- importanti inconvenienti relativi all'organizzazione del lavoro in ditta. La richiesta dell'istante deve quindi tenere conto di una certa concolpa. In simile situazione un'indennità deve così essere riconosciuta e, tenuto conto di ogni circostanza, può essere determinata in Fr. 3'000.-, pari a quasi un mese di salario.

E. 10

Stante la cessione legale stabilita dall'art. 29 LADI, l'impiegato è privo della legittimazione per procedere in causa per l'incasso della parte di salario percepita sotto forma di indennità di disoccupazione. Che il lavoratore ne abbia in concreto beneficiato (fr. 9'018.55, come ai conteggi annessi alle lettere indirizzate dalla cassa _____ al Pretore, del 13 ottobre 1999 e del 30 novembre 1999) è una circostanza rimasta incontestata. Ne consegue che, d'ufficio, questa Camera deve correggere la sentenza pretorile poiché essa omette di regolare i rapporti tra la Cassa disoccupazione e il lavoratore, riconoscendo a quest'ultimo l'integrità del salario quando ne ha diritto personalmente solo per una parte. _____ è dunque legittimato a far valere unicamente la differenza di fr. 4'685.45. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare sì fr.13'704.- ma fr. 9'018.55 spettano alla Cassa disoccupazione quale cessionaria legale di tale parte della pretesa totale ex art. 29 cpv. 2 LADI e fr. 4'685.45 spettano al dipendente (II CCA

E. 12

maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3). Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell'appello principale e la reiezione di quello adesivo. Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 6 settembre 2000 di _____ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 6 settembre 2000 del Pretore del distretto di Riviera è così riformata e precisata ex ufficio: 1. La convenuta _____ è condannata a pagare a _____ l'importo di Fr. 7'685.45 oltre interessi al 5% su Fr. 4'685.45 dal 9 agosto 1999 e alla Cassa _____ l'importo di Fr. 9'018.55 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 1999 2. Tasse e spese a carico dello Stato mentre che la parte convenuta rifonderà alle controparti Fr. 200.- di indennità II. L'appello adesivo 22 settembre di _____ è respinto. III. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. _____ rifonderà a _____ Fr. 200.- a titolo di ripetibili. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario